



CITTÀ DI VITTORIA

DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. **87**

DEL **30 DIC 2020**

OGGETTO: Divieto di utilizzo di petardi, botti, artifici pirotecnici di qualsiasi genere, bombolette di gas *oleoresin capsicum*, nel centro urbano del territorio comunale.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso:

che l'Amministrazione comunale, ritenendo insufficiente il ricorso ai soli strumenti repressivi, intende sollecitare il senso di responsabilità individuale e la sensibilità della comunità amministrata mediante la promozione di attività di prevenzione, al fine di fare acquisire consapevolezza del pregiudizio che taluni comportamenti possono procurare alle persone, agli animali e alle cose;

Considerato:

che è consuetudine nel periodo delle festività di capodanno, ed in particolare la notte del 31 dicembre, festeggiare con lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;

che l'uso di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere può provocare danni, anche gravi, alle persone e agli animali d'affezione e ingenti danni alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con sostanze esplosive;

che l'utilizzo di petardi, anche di libera vendita, è spesso causa di pericolo, trattandosi di materiale esplodente in grado di provocare danni fisici a chiunque ne venga in contatto;

che tale pericolo sussiste anche nell'utilizzo di prodotti che non producono detonazione, ma un effetto esclusivamente luminoso alla presenza di bambini;

che gli articoli pirotecnici contengono sostanze esplosive o simili che oltre a creare pericolo a persone, animali e cose, provocano inquinamento atmosferico;

che nel territorio comunale si potrebbero riscontrare comportamenti scorretti nell'utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici in genere.

Tenuto conto, anche, del pericolo nell'uso improprio ed illecito di bombolette di gas *oleoresin capsicum* (**c.d. spray al peperoncino**) che può determinare gravi turbative nel regolare svolgimento del pubblico spettacolo, con gravi ripercussioni sulla sicurezza pubblica, causando morti e feriti.

Ritenuto necessario provvedere in merito al fine di garantire la sicurezza e migliorare le condizioni di vivibilità nel centro urbano, salvaguardando la convivenza civile e la coesione sociale, vietando:

- l'uso incontrollato di petardi, botti e artifici pirotecnici in genere;
- l'uso di bombolette di gas *oleoresin capsicum* (c.d. spray al peperoncino).

Visto il decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 recante: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, e la circolare del Ministero dell'Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza- prot. n. 4228 del 23.05.2017 avente ad oggetto "*Legge 18 aprile 2017, n. 48. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*";

Visto l'art. 54 d.lgs n. 267/2000, così come modificato dall'art. 8, comma 1 lett. a) D.L.14/2017 decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, coordinato con la Legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 recante: "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";

Visto in particolare, l'art. 54 d.lgs n. 267/2000 smi, ai sensi del quale il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana (comma 4) e che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione (comma 4 bis).

Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

Visto il DPCM del 03 dicembre 2020;

Visto lo statuto Comunale.

Informato preventivamente il Prefetto di Ragusa, ai sensi dell'art. 54 comma 4 d. lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

ORDINA

per le motivazioni sopra espresse **il divieto nel centro urbano del territorio comunale, per il periodo dal 30 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021:**

- fare **esplodere botti e/o petardi di qualsiasi tipo**, anche se di libera vendita;
- fare **uso di bombolette di gas *oleoresin capsicum* (c.d. *spray al peperoncino*) specie nei luoghi chiusi ed aperti al pubblico.**

AVVERTE

che i botti cosiddetti "declassificati" di libero commercio possono essere esplosi in zone isolate, fuori dal cenro abitato e a distanze di sicurezza dalle persone e dagli animali;

che l'acquisto di tali prodotti va effettuato da rivenditori autorizzati e che gli stessi debbono riportare la dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico;

che è vietato raccogliere eventuali artifici inesplosi e affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano a loro espressamente vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e comportino rischi in caso di un utilizzo maldestro.

INFORMA

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis D.Lgs. 267/2000, d'importo compreso da € 25,00 a € 500,00, per le quali è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di euro 250,00 (come previsto nella deliberazione della Giunta municipale n. 346 del 5 dicembre 2019), il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981 e la successiva confisca ai sensi dell'art.20, comma 5, stessa legge, fatte salve eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative.

Qualora il fatto accertato integri gli estremi d'illecito penale, il responsabile sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 347 del Codice di procedura penale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

DISPONE

che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso l'affissione all'Albo Pretorio *on line* del Comune, l'inserimento sul sito Internet dell'Ente e ampia diffusione;

che la presente ordinanza venga trasmessa:

- alla Prefettura UTG di Ragusa
- alla Questura di Ragusa
- al Commissariato PS di Vittoria
- alla Compagnia dei Carabinieri di Vittoria
- alla Compagnia della Guardia di Finanza di Vittoria
- al Distaccamento Polizia Stradale di Vittoria
- al Dirigente Polizia Municipale di Vittoria
- al Dirigente Sviluppo Economico di Vittoria

che sia comunicata ai titolari delle attività interessate (pubblici esercizi ed esercizi commerciali), a mezzo delle associazioni di categoria presenti nel territorio comunale.

INCARICA

il Comando di Polizia municipale e gli agenti della Forza Pubblica di vigilare sulla corretta applicazione della presente ordinanza, nonché di comminare le sanzioni nei confronti dei trasgressori.

Avverso la presente Ordinanza, può proporsi ricorso innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto comunque acquisita.

IL DIRIGENTE

Dott. Rosario Amarù

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott. Filippo Dispenza

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

che copia della presente Ordinanza è pubblicata all'albo pretorio dal 31-12-2020 al 15-01-2021

registrata al n. Reg. pubblicazioni

Vittoria, lì

Si dispone la Pubblicazione

Vittoria lì

Il Messo

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente Ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio

dal 31-12-2020 al 15-01-2021 registrata al n. Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti
reclami.

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....